

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**DANNI ALLE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE**

del

COMUNE DI ORVIETO

(Provincia di Terni)



CIG: _____

CONTRAENTE/ASSICURATO

Comune di ORVIETO

Sede: Via Garibaldi, 8 – 05018 Orvieto (TR)
Codice Fiscale 81001510551 – Partita IVA 00052040557

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Ubicazioni varie nell'ambito del complesso degli insediamenti (fabbricati civili ed ad uso produttivo) di proprietà o nella disponibilità del Contraente e/o nell'ambito del territorio di pertinenza (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all'esterno).

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio tecnologico, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente.

Si assicurano, tutte le apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività del Contraente, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente/Assicurato, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature elettroniche, il macchinario elettronico di produzione, i sistemi operativi, i programmi in licenza d'uso, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cassetteria / conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche.

DURATA CONTRATTUALE

ANNI	RATEIZZAZIONE	EFFETTO ORE 24.00	SCADENZA ORE 24.00
3	Annuale	31.12.2017	31.12.2020

ENTI E SOMME DA ASSICURARE

Partita	Enti assicurati	Somma assicurata	Tasso lordo promille	Premio partita
1	Apparecchiature elettroniche fisse	€ 600.000,00		
2	Apparecchiature elettroniche mobili	€ 50.000,00		
3	Supporti di dati – ricostruzione archivi	€ 50.000,00		
4	Maggiori costi	€ 50.000,00		
			Totale	€

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL-RISKS ELETTRONICA

Tutte le apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività del Contraente/Assicurato, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente/Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Apparecchiature elettroniche - Sistema di elaborazione dati - Supporto di dati - Supporto di dati – Programmi in licenza d'uso ecc.:

Apparecchiature Elettroniche:

Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, impiegato da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi per apparecchiature elettroniche:

- tutte le macchine fisse per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli. A titolo esemplificativo e non limitativo: centro di elaborazione dati, computers, stampanti, videotermini, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, , apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine da scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature topografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ecc..
- tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile. A titolo esemplificativo e non limitativo: computer, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, palmari, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistivimetro, apparecchiature fotografiche, telecamere, ecc..
- tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per installazione all'esterno. A titolo esemplificativo e non limitativo: stazioni automatiche di rilevamento, impianti di video-sorveglianza del territorio, ponti radio, stazioni di telecontrollo, ecc..
- tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli.

In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.

Sistema di elaborazione dati:	<p>Per sistema di elaborazione dati s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C.E.D: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dei medesimi, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità (software di base e software applicativo), nonché le apparecchiature terminali collegate o non con essi . Sono compresi altresì tutti gli archivi di dati ovunque situati con i relativi supporti di memorizzazione delle informazioni: dischi e nastri magnetici, schede e quant'altro utilizzato a tal fine; - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; - impianti di segnalazione, allarme, controllo, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi ed altri simili per destinazione o uso.
Supporto di dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata ecc.) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente e/o altro idoneo a svolgere la medesima funzione.
Dati:	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Programmi in licenza d'uso:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) specificati nel contratto stesso.
Archivi:	Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti e cioè l'insieme di quanto esposto in "Dati" e "Programmi di utente".
Programmi di utente:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Contratto di assistenza tecnica per l'hardware:	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione , per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di manutenzione per il software:	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi realises e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

ART. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

ART. 11 RISCHIO ASSICURATO

- a) La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali, diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- b) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:
 - 1) si trovano nel luogo indicato in polizza;
 - 2) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto da o per il luogo indicato in polizza) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto a) che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
- c) La Società si obbliga a risarcire i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il Periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

Dal risarcimento deve essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il periodo di indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di tali perdite e/o danni nonché della franchigia indicata.

ART. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- m) i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
 - 1) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
 - 2) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore risarcibile a termine dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione;

- 3) difetti negli archivi dell'elaboratore.
- n) inerenti prestazioni previste dai contratti di assistenza, qualora sottoscritti dal Contraente/Assicurato.

ART. 13 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificata, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

ART. 15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.14;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione contrattualmente previsti;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni:

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 18 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate;
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia.

ART. 19 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte in base alle norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

ART. 20 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

ART. 21 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 22 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 23 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12 a).

ART. 25 MEZZI DI CHIUSURA

Relativamente alla garanzia furto [per le cose assicurate poste all'interno dei locali] l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

- 1) Determinazione dei danni risarcibili
- 2) Esonero fornitura elenco dettagliato dei beni assicurati
- 3) Modifiche del rischio
- 4) Sinistri precedenti
- 5) Denuncia circostanziata dei sinistri
- 6) Rinuncia alla rivalsa
- 7) Diminuzione dei valori assicurati
- 8) Proroga termini denuncia sinistri
- 9) Deroga foro competente e sede arbitrale
- 10) Deroga termini di recesso in caso di sinistro
- 11) Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
- 12) Esonero denuncia altre assicurazioni
- 13) Durata dell'Assicurazione
- 14) Coassicurazione e delega
- 15) Interpretazione della polizza
- 16) Clausola Broker
- 17) Clausola risolutiva espressa

1) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

A deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione si dà e si prende atto che in caso di sinistro l'Impresa risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

2) ESONERO FORNITURA ELENCO DETTAGLIATO DEI BENI ASSICURATI

Si prende atto che, relativamente agli enti assicurati, l'Assicurato è esonerato dal fornirne elenco iniziale dettagliato, poiché, per la corretta identificazione degli stessi faranno fede, a tutti gli effetti contrattuali, le evidenze amministrative comunali.

3) MODIFICHE DEL RISCHIO

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende a priori compreso nell'assicurazione.

Senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

4) SINISTRI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

5) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica delle norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

6) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla Legge 07.06.74 n. 216, gli Amministratori delle medesime, nonché i fornitori, ed i clienti purché l'Assicurato non eserciti a sua volta l'azione verso i responsabili.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro che abbiano in affitto o in gestione locali e/o impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale salvo il caso di dolo e sempreché al momento del sinistro non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze assicurative.

7) DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

8) PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

9) DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e la sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto, devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

10) DEROGA TERMINI DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione.

Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

11) PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e dell'eventuale regolazione del premio è elevato a 60 giorni.

12) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

13) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del **31.12.2017** fino alle ore 24 del **31.12.2020** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente, a ripetere il servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente polizza per uno o più periodi indicati dal Contraente, fino ad un periodo massimo eguale a quello originario (pertanto, fino al 31.12.2023). La Società si impegna, infine, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi oltre la scadenza contrattuale definitiva, nel caso in cui non si fossero ancora concluse le procedure atte ad appaltare nuovo contratto.

14) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

15) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

16) CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in L.go C.A. Dalla Chiesa, 17/C, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, calcolate sul premio imponibile.

17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX LEGE 136 DEL 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.”

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le condizioni di assicurazione sono estese alle seguenti prestazioni aggiuntive:

- 1) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- 2) Parificazione danni
- 3) Danni indiretti forfettari
- 4) Leeway clause
- 5) Valore a nuovo o di rimpiazzo
- 6) Supporti di dati - ricostituzione archivi
- 7) Maggiori costi
- 8) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
- 9) Furto beni posti all'esterno
- 10) Enti presso terzi
- 11) Lavoro straordinario
- 12) Programmi in licenza d'uso

1) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con applicazione, per sinistro, dello scoperto del 10%, con il minimo di **€ 250,00**.

2) PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni indennizzabili secondo le Norme che regolano l'assicurazione, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.

3) DANNI INDIRETTI FORFETTARI

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione e relativamente alla somma assicurata alla partita 1, la Società liquida, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza un ulteriore **20%** forfettario sul sinistro a favore dell'Assicurato, a titolo di danni indiretti.

4) LEEWAY CLAUSE

Premesso che l'Assicurato intende garantire tutte le apparecchiature elettroniche del tipo di quelle assicurate ed in genere tutte le attrezzature accessorie, la Società si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna presso le ubicazioni di proprietà e/o conduzione dell'Assicurato senza obbligo di denuncia. L'Assicurato si impegna a comunicare il relativo valore alla fine di ogni annualità assicurativa. La copertura relativa alla inclusione in garanzia dei nuovi enti si intende prestata automaticamente fino ad un massimo del **30%** della somma globale assicurata. Resta ferma la possibilità dell'Assicurato di segnalare, in ogni momento, eventuali nuovi inserimenti che dovessero eccedere il suddetto limite.

5) VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

A deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si dà e si prende atto che in caso di sinistro la Società risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

6) SUPPORTI DI DATI - RICOSTITUZIONE ARCHIVI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, dei danni materiali e diretti causati a nastri, a dischi magnetici o ad altri supporti di dati. In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione degli archivi ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma assicurata indicata alla partita 2, con applicazione per sinistro dello scoperto del **10%**, col minimo di **€ 2.500,00**.

Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. La presente estensione di garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

7) MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività comunale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco.

La Società sarà tenuta a corrispondere un indennizzo giornaliero massimo di **€ 5.000,00**; detta garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata di 12 giorni.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo con applicazione della franchigia di **€ 2.500,00** per sinistro. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

8) FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, sono indennizzabili i danni a fonti di luce, emessi con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche. La garanzia è prestata con applicazione, per sinistro, dello scoperto del **10%**, con il minimo di **€ 250,00**. La presente estensione di garanzia non si applica relativamente alle apparecchiature ad impiego mobile.

9) FURTO BENI POSTI ALL'ESTERNO

La garanzia furto è operante anche per i beni posti all'esterno, a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato e/o relative strutture di sostegno, semprechè l'installazione all'esterno sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. La garanzia è prestata con applicazione, per sinistro, dello scoperto del **10%**, con il minimo di **€ 500,00**.

10) ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 5%, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta su ogni sinistro di **€ 1.000,00**.

11) LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente estensione di garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nel prospetto in calce al capitolato.

12) PROGRAMMI IN LICENZA D' USO

In caso di danno materiale e diretto causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti , danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l' Assicurato decade dal diritto all' indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d' uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

EVENTI SPECIALI

- 1) Bang sonico
- 2) Fenomeno elettrico
- 3) Fumo, gas e vapori
- 4) Eventi socio-politici (escluso terrorismo)
- 5) Terrorismo
- 6) Caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti
- 7) Terremoto

1) BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono,

2) FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. I danni da fenomeno elettrico di origine esterne sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette verso la rete di alimentazione. Nel caso il cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare il sistema di protezione, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo di **€ 150,00**. Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione, per i danni da fenomeni elettrici di origine esterna, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo di **€ 300,00**.

Agli effetti della presente garanzia:

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **70%** della somma assicurata alla partita 1-2.

3) FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

4) EVENTI SOCIO-POLITICI (escluso terrorismo)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di **€ 150,00** per beni posti sotto tetto, ed **€ 500,00** per beni posti all'aperto;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **70%** della somma assicurata alla partita 1-2.

5) TERRORISMO

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 5.000,00** per sinistro
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **50%** della somma assicurata alla partita 1-2.

6) CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di velivoli, loro parti e cose da essi trasportate, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

7) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo rischio";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di **€ 10.000,00**;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **50%** della somma assicurata alla partita 1 e 2.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

- 1) Spese di demolizione e sgombero
- 2) Rimozione e ricollocamento enti indenni
- 3) Onorari dei periti/consulenti
- 4) Deroga alla proporzionale
- 5) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 6) Buona fede
- 7) Dolo e colpa grave
- 8) Accettazione caratteristiche del rischio
- 9) Assicurazione in nome e per conto
- 10) Conservazione tracce e residui del sinistro
- 11) Pagamento indennizzi
- 12) Deroga denuncia Autorità Giudiziaria
- 13) Spese peritali
- 14) Inclusioni e/o sostituzioni
- 15) Insufficienza dei mezzi di chiusura
- 16) Franchigia frontale

1) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, le spese necessarie per demolire, stoccare, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per sinistro.

2) RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 30.000,00** e con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di **€ 1.500,00**.

3) ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 7.000,00**. Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

4) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **30%**. Qualora tale limite del **30%**, dovesse risultare oltrepassato, il disposto degli articoli delle Norme che regolano l'assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

5) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

6) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

7) DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:

- dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere ;
- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono;
- persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

8) ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

9) ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10) CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

11) PAGAMENTO INDENNIZZI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

12) DEROGA DENUNCIA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, la Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistro, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto.

13) SPESE PERITALI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di **€ 15.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.

14) INCLUSIONI E/O SOSTITUZIONI

L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito dei capitali assicurati, di sostituire parti o interi impianti (purché dello stesso tipo) senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione di ogni Partita assicurata. Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi macchinari od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata comunicazione.

Per tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornisce per iscritto l'indicazione dei nuovi valori assicurati e l'Impresa, al ricevimento di quanto suesposto, emette appendice in cui saranno indicati:

- la regolazione del premio (attiva e/o passiva) per l'annualità trascorsa, conteggiando il 50% (cinquantapercento) del tasso di Polizza sull'eccedenza rispetto alla somma assicurata iniziale;
- la regolazione del premio per l'annualità in corso, conteggiando, sull'eccedenza globale rispetto alla somma assicurata per l'annualità appena trascorsa, il tasso intero di Polizza.

Nell'appendice sarà inoltre indicato il nuovo premio annuo per l'annualità a venire.

Il premio di regolazione deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa appendice di regolazione; in caso di inadempienza rispetto a quanto suesposto, la garanzia per l'eccedenza è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società al premio di regolazione.

15) INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito sotto detrazione di uno scoperto del **15%** col minimo pari a **€ 500,00**. Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

16) FRANCHIGIA FRONTALE

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di una franchigia fissa di **€ 250,00** per ciascun sinistro

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Garanzie	Franchigie/Scoperti per sinistro	Limiti di indennizzo
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	10% con minimo di 250,00	30.000,00
Danni forfettari indiretti	0,00	20% dell'indennizzo partita 1
Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche	10%, col minimo di 250,00	30.000,00 per sinistro e anno
Fenomeno elettrico di origine esterna	con sistema di protezione 150,00; senza 300,00	70% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Fenomeno elettrico in genere	150,00	
Rimozione ricollocamento enti indenni	1.500,00	30.000,00 per sinistro e anno
Supporti dati – ricostituzione archivi	10%, col minimo di 2.500,00	60.000,00 a P.R.A.
Ricostruzione archivi "Virus informatici"	10%, col minimo di 500,00	10.000,00 a P.R.A. per sinistro e anno
Maggiori costi	2.500,00	60.000,00
Lavoro straordinario	1.000,00	30.000,00 per sinistro e anno
Programmi in licenza d'uso	150,00	50.000,00 per sinistro e anno
Enti presso terzi	1.000,00	5% della partita 1 per sinistro e anno
Eventi atmosferici	1.000,00 enti all'aperto ----- 250,00 posti sotto tetto	70% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Eventi socio – politici escluso terrorismo	500,00 enti all'aperto ----- 150,00 enti sotto tetto	70% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Terrorismo	5.000,00	50% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Inondazioni, allagamenti e danni da acqua in genere	500,00	50% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Spese di demolizione e sgombero	500,00	50.000,00 per sinistro
Onorari Periti/Consulenti	0,00	15.000,00 per sinistro e anno
Spese peritali	0,00	15.000,00
Furto beni posti all'esterno	10% con il minimo di 500,00	10% della somma assicurata alla partita 1 per sinistro e anno
Insufficienza dei mezzi di chiusura - furto beni all'interno dei locali	15% con il minimo di 500,00	Somma assicurata per partita
Terremoto	10.000,00	50% della somma assicurata alla partita 1 e 2
Franchigia frontale salvo le maggiori franchigie indicate	250,00	Somma assicurata per partita

INFORMAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI (estrazione al 07.06.2017)

Rischio ELETTRONICO									
Anno	N. denunciati	Tipo evento	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Massimo importo	
				<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Riservato</i>
2013	1	==	0	1	1.772,00	0	0,00	0,00	0,00
2014	0	==	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2015	0	==	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2016	0	==	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2017	0	==	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Totale	1		0	1	1.772,00	0	€ 0,00		

In carta libera

**Allegato a scheda offerta
economica**Spettabile
COMUNE DI ORVIETO

La sottoscritta Ditta _____ con sede a
 _____ Via _____ cod. fiscale
 _____, per l'affidamento del contratto assicurativo a copertura del rischio,
Elettronico del COMUNE DI ORVIETO, per il periodo di assicurazione decorrente dalle ore 24.00
 del **31.12.2017** alle ore 24.00 del **31.12.2020**.

Offre

Partita	Enti assicurati	Somma assicurata	Tasso lordo promille	Premio partita
1	Apparecchiature elettroniche fisse	€ 600.000,00		
2	Apparecchiature elettroniche mobili	€ 50.000,00		
3	Supporti di dati – ricostruzione archivi	€ 50.000,00		
4	Maggiori costi	€ 50.000,00		
Totale			€	

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante e/o
 Procuratore (di cui si allega copia documento di identità
 in corso di validità)

Data _____ Luogo _____